

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1969

(10^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Coordinamento (1):

«Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori» (522) (D'iniziativa del senatore Tesauro):

PRESIDENTE . . .	Pag 135, 136, 137, 139, 140
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores	139, 140
DI PRISCO	140
RICCI	140
TORELLI, relatore	135, 136, 137, 139, 140

(1) Vedi approvazione nella seduta del 22 ottobre 1969.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Dolores Abbiati Greco Casotti, Albani, Angelini, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Torelli, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Elena Gatti Caporaso e Spigaroli, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zuccalà e Treu.

A norma dell'articolo 24, secondo comma, del Regolamento, è presente il senatore Maris.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

RICCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Coordinamento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: «Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori» (522)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: «Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori».

Prego il relatore, senatore Torelli, di riferire sulle modifiche formali di cui si è rivelata la necessità.

TORELLI, relatore. Onorevoli senatori, l'articolo 1 del disegno di legge n. 522, nella forma approvata dalla Commissione nella seduta del 22 ottobre scorso, recita: « Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato: "Le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1970 sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi": » eccetera.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª SEDUTA (28 ottobre 1969)

Poichè una tale dizione si presta ad equivoci, si propone di modificarla come segue: « Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato: " A decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi ": », e il resto dell'articolo rimane invariato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di modifica formale suggerita dal relatore.

(*E approvata*).

T O R E L L I , relatore. La seconda modifica si riferisce all'articolo 7 che, nella forma da noi approvata, recita:

Art. 7.

L'articolo 20 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

« Il contributo dovuto da ciascun procuratore o avvocato è aumentato nella misura seguente:

- 1) davanti agli Uffici di conciliazione da lire 200 a lire 500;
- 2) davanti alle Preture da lire 500 a lire 1.000;
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari ed alle Corti di assise di primo grado da lire 700 a lire 3.000;
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello da lire 1.000 a lire 5.000;
- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i provvedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette da lire 1.500 a lire 10.000 ».

Tali aumenti non sono ripetibili dai clienti.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procura-

tore è tenuto a corrispondere due contributi.

Ai fini di una migliore tecnica legislativa è opportuno disgiungere tale testo in due articoli, che diventeranno articolo 7 e articolo 8, il primo riferentesi alla modifica dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ovvero alla sostituzione di tale articolo della legge n. 798, e il secondo — articolo 8 del nuovo testo — riferentesi alla modifica dell'articolo 20 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. In definitiva quello che, ripeto, ci viene suggerito da una migliore tecnica legislativa, si sostanzia nei seguenti testi:

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

- 1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;
- 2) davanti alle Preture: lire 1.000;
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 3.000;
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 5.000;
- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 10.000 ».

Gli aumenti previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª SEDUTA (28 ottobre 1969)

Art. 8.

L'articolo 20 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere due contributi ».

P R E S I D E N T E . Accogliendo la proposta formulata dal relatore di dividere l'articolo 7 in due distinti articoli — 7 e 8 —, metto ai voti la modifica formale che si riferisce all'articolo 7 nel nuovo testo suggerito dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la modifica formale che si riferisce all'articolo 8 nel nuovo testo suggerito dal relatore; resta inteso, pertanto, che la numerazione dei restanti articoli del disegno di legge subirà una variazione dovuta all'inserimento di detto articolo 8.

(È approvata).

T O R E L L I , relatore. L'articolo 8 nel testo approvato nella seduta del 22 ottobre, recita:

Art. 8.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati ed integrati:

a) il contributo per le sentenze dei conciliatori da lire 600 a lire 800;

b) il contributo per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori da lire 2.000 a lire 3.000;

c) il contributo per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise da lire 4.000 a lire 6.000;

d) il contributo per le sentenze e gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle Sezioni specializzate per gli usi civici da lire 5.000 a lire 8.000;

e) il contributo per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Tribunale supremo militare da lire 8.000 a lire 10.000;

f) il contributo per i lodi arbitrari di cui alla lettera m) che non oltrepassino il valore di 10 milioni è di lire 6.000;

g) il contributo per i lodi arbitrari di valore non superiore ai 20 milioni è di lire 10.000;

h) il contributo per i lodi arbitrari di valore non superiore ai 30 milioni è di lire 20.000;

i) il contributo per i lodi arbitrari superiori a 30 milioni è di lire 50.000.

Il contributo è dovuto per ciascun procuratore o avvocato costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti e della Corte costituzionale all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

Il contributo di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è ripetibile dai clienti.

A questo proposito bisogna fare un ragionamento analogo, o quasi, a quello fatto per l'articolo precedente. In effetti si era operata una specie di intarsio; ovvero si prendevano le lettere a), b), c), d) ed e) che modificavano la legge del 1965, e poi si aggiungevano le lettere f) e g) che integravano la stessa legge, dimenticando, però, che, nel frattempo, un'altra legge, quella del 12 marzo 1968, aveva già modificato, in alcuni punti, la legge n. 798 del 1965. Pertanto si palesa la necessità di formulare un nuovo testo, sostitutivo del precedente articolo 8, che comprenda i commi rimasti integrati nella legge del 1965, includendo le modifiche apportate dalla legge del 1968 e tenendo presente anche le modifiche che abbiamo apportato noi col disegno di legge n. 522. Avre-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)10^a SEDUTA (28 ottobre 1969)

mo, pertanto, un articolo 9 — ex articolo 8 — completamente nuovo ma che non muta la sostanza di quanto da noi approvato — lo ripeto ancora una volta — nella seduta del 22 ottobre: si tratta di opportune modifiche di ordine formale suggerite da una migliore tecnica legislativa.

L'articolo 9 che propongo, pertanto, risulta del seguente tenore:

Art. 9.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

l) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 800 per le sentenze dei conciliatori;
lire 2.000 per i decreti penali;

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 6.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise;

lire 8.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civili;

lire 10.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare;

lire 6.000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;

lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;

lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;

lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni;

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)10^a SEDUTA (28 ottobre 1969)

Il contributo è dovuto per ciascun procuratore o avvocato costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti e della Corte costituzionale all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Gli aumenti previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti.

P R E S I D E N T E . Quali modifiche, in sostanza, vi sono?

T O R E L L I , relatore. In sostanza, nessuna. Il testo unificato riassume i vecchi contenuti, previsti e mantenuti come tali dalla legge del 1965, quelli modificati dalla successiva legge del 1968 e gli ultimi modificati dalla legge che abbiamo approvato.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone la sostituzione dell'articolo 9 (cioè dell'articolo 8 che diventa 9) con la formulazione di cui ha dato lettura.

Metto ai voti la modifica formale dell'articolo 9.

(È approvata).

T O R E L L I , relatore. L'ultima modificazione riguarda l'articolo 11, che ora diventa 12. L'articolo 11 così recitava: « Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio direttivo della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Le variazioni di cui al precedente comma sono accertate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro ».

Ora qui è nata la questione: in base a quale criterio avviene questa determinazione di variazione superiore al dieci per cento? Già se ne era parlato, ma per errore non era stata inclusa. Bisogna concludere che questo costo generale della vita viene calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Il nuovo testo che propongo non modifica per nulla il primo comma.

Il secondo comma viene invece sostituito dal seguente:

« Sarà variato in corrispondenza del nuovo onere l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi ».

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Introdurre nella norma un sistema di scala mobile è giusto; ma di quanto aumenta la pensione? Chi lo decide? È qualcosa di automatico, come è stato stabilito per le altre pensioni: tanto l'aumento del costo della vita, tanto l'aumento della pensione? Il secondo comma va bene: il Ministro decide le relative variazioni.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª SEDUTA (28 ottobre 1969)

D I P R I S C O . Io credo che ci si debba intendere anche perchè si tratta di norme già previste in molti articoli di fondi speciali. C'è la possibilità di variare il contributo in relazione al fatto che se si determina l'aumento del costo della vita, aumenta la pensione. Però tutte le norme relative ai fondi speciali stabiliscono quant'è l'aumento delle pensioni, perchè in relazione aumentano i contributi. Quando si dice « in relazione » non è sufficiente, perchè è strettamente legato: aumenta di *tot* il costo della vita, aumenta di *tot* la pensione, quindi il contributo è di *tot*.

T O R E L L I , relatore. Siamo in sede di coordinamento e non possiamo variare la sostanza dell'articolo.

D I P R I S C O . Tre criteri sono stati già votati, cioè la variazione del costo della vita, l'aumento delle pensioni, l'aumento del contributo. Si tratta perciò di fare un coordinamento; non è che varii il sistema.

P R E S I D E N T E . Noi abbiamo lasciato imprecisata la misura dell'aumento.

T O R E L L I , relatore. Sarà variato in corrispondenza del nuovo onere l'importo di tutti i contributi previdenziali.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S e la pensione in corrispondenza sempre dell'aumento del costo della vita. Allora perchè non precisarlo, come dice il senatore Di Prisco, in modo chiaro?

T O R E L L I , relatore. Ma nell'articolo è detto esplicitamente: « ...autorizza la Cassa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Sarà variato in corrispondenza del nuovo onere l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi ».

Adesso si verifica questo: la variazione è automatica, quindi dipende principalmente dalla situazione della Cassa in quel momento. Qui non c'è un contributo fisso dello Stato.

P R E S I D E N T E . Mi pare che ci sia il rapporto quote di pensione-contributo, perchè si dice: l'aumento della quota di pensione è in proporzione all'aumento della quota di contributo. Quello che non è stato calcolato è l'aumento delle pensioni rispetto all'aumento del costo della vita; cioè, se è aumentato del tanto per cento il costo della vita, di quanto aumenteranno le pensioni?

T O R E L L I , relatore. L'avevamo lasciata così prima, questa dizione, perchè la situazione non è paragonabile ad altre forme previdenziali.

R I C C I . Ricordo alla Commissione che siamo in sede di coordinamento e dobbiamo stare attenti a non rimettere in discussione il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica formale, proposta dal relatore, all'articolo 11, che diviene articolo 12.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo coordinato del disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18.